**ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE QUADRIENNIO 2023/2026**

**ELEZIONE COMITATO PARI OPPORTUNITA’ QUADRIENNIO 2023/2026**

Le operazioni di voto del Consiglio dell’Ordine avvocati di Cuneo e del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di Cuneo, per il quadriennio 2023/2026 si terranno, presso la Sala Avvocati dell’Ordine, nei giorni:

**25 GENNAIO 2023 a partire dal termine dell’assemblea e sino alle ore 13.00**

**26 GENNAIO 2023 a partire dalle ore 9.00 sino alle ore 13.00**

Si riportano di seguito, le norme, ex L. 113/2017, applicabili alla imminente consultazione elettorale.

 **Art. 4. -Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato**

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

2. In attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al capo III le modalità di espressione del voto.

**Art. 7.-  Propaganda elettorale**

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l’aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l’aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all’articolo 8.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

**Art. 10 – Schede elettorali ed espressione del voto**

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell’articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso attraverso l’indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente secondo quanto previsto dall’art.8.

5. L’elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l’elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. (SECONDO LA TABELLA A:

**NUMERO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE :    11**

**NUMERO MASSIMO DI PREFERENZE ESPRIMIBILI:  7**

**NUMERO MASSIMO DI PREFERENZE ESPRIMIBILI PER SINGOLO GENERE:   4**

**NUMERO MINIMO DI PREFERENZE DI GENERE DA ESPRIMERE NEL CASO SIANO STATE ESPRESSE TUTTE LE PREFERENZE ESPRIMIBILI:   3)**

**PER QUANTO RIGUARDA LE PREFERENZE ESPRIMIBILI PER IL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ SI FA RIFERIMENTO ALL’ART. 8, DEL REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ORDINE DI CUNEO, APPROVATO IL 3/3/2013: “ Gli elettori possono esprimere da una a cinque preferenze”.**

**Art. 14. - Scrutinio delle schede**

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a) .

2. Sono nulle le schede che: a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 10;

b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall’espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l’elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell’articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall’articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.